REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/70 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 154/69 relativo alle modalità d'applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 18/69 (5),

considerando che il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità d'applicazione delle restituzioni e prelievi all'esportazione di olio d'oliva (6) precisa all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, che i prelievi all'esportazione possono essere fissati solo allorché la differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE è uguale o superiore a 1,5 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che l'ammontare di cui sopra conduce alla fissazione di un prelievo all'esportazione, in particolare nel passaggio da una campagna all'altra, senza che esistano esportazioni suscettibili di perturbare il mercato comunitario ; che è opportuno, di conseguenza, prevedere un ammontare che permetta di fissare un prelievo all'esportazione solo nel caso in cui la situazione lo richieda ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 154/69, l'ammontare di « 1,5 unità di conto » è sostituito dall'ammontare « 2,5 unità di conto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(5) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.
(6) GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.